

STATUTO

FONTECHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTIGLION FIORENTINO AR VIA
SAN MICHELE 83

Numero REA: AR - 169134

Codice fiscale: 02200960512

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-11-2014 - Statuto completo	2
--	---

**Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto
22/02/2007 mediante M.U.I.**

Allegato "A" all'atto ricevuto dal notaio Giuseppe De Stefano
di Castiglion Fiorentino repertorio n. **63164** raccolta n. **16123**

STATUTO DELLA
FORTECHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I: DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

ART. 1: DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "Fortechiara
Società Cooperativa Sociale".

ART. 2: SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Castiglion Fiorentino.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o sopprese con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3: DURATA

La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II: MODELLO SOCIETARIO - SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4: MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5: PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a

due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6: SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla integrazione ed inclusione sociale di persone in condizioni di svantaggio, anche mediante la costruzione di percorsi di inserimento lavorativo sia dei soci sia di non soci, attraverso lo svolgimento di: piccoli lavori agricoli, agricoltura biologica, lavori nei vigneti e negli oliveti, manutenzione delle aree verdi e giardini, attività nel settore delle energie rinnovabili, allevamento, apicoltura, vendita dei prodotti ottenuti dall'attività di agricoltura e allevamento, attività di turismo e gestione di tempo libero per disabili, attività motorie e riabilitative per persone disabili e non e anziani, assistenza per disabili e anziani.

La cooperativa potrà gestire case di riposo, case vacanze, alberghi, ostelli, centri di accoglienza, assistenza e accompagnamento a minori e anziani ed in genere ogni altra attività rivolta a persone bisognose di intervento sociale, anche attraverso l'impiego di manodopera o soci lavoratori svantaggiati, in collaborazione con enti, istituzioni ed altri soggetti che perseguono finalità analoghe.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti ed operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali, anche richiedendo contributi e finanziamenti, sottoscrivendo accordi di programma e protocolli d'intesa, promuovendo e aderendo a consorzi.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusi-

vamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.
La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III: SOCI

ART. 7: REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a tre.

Possono essere soci cooperatori le persone appartenenti alle seguenti categorie:

A) Soci lavoratori:

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

B) Soci volontari:

prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali

previsti dalle disposizioni vigenti.

C) Soci beneficiari:

coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, i quali siano interessati all'attività della Cooperativa in quanto beneficiari.

D) Soggetti diversi:

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa ed è fatto divieto ai soci di aderire ad altre cooperative che perseguono scopi sociali identici o affini ed esplicano attività concorrenti e di prestare lavoro a favore di terzi esercenti attività concorrenti.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 7/BIS: COLLABORATORI NON SOCI

La Cooperativa potrà avvalersi della collaborazione occasionale di persone fisiche in qualità di collaboratori non soci per attività di supporto e di aiuto nella gestione dell'attività sociale, nella preparazione di prodotti di vendita, nella gestione di punti di vendita e nella partecipazione a manifestazioni di qualunque genere.

La remunerazione dei collaboratori non soci sarà regolamentata da specifico regolamento attuativo del Consiglio di Amministrazione della società.

ART.7/TER: VOLONTARI NON SOCI

La Cooperativa potrà avvalersi della collaborazione occasionale di persone fisiche in qualità di volontari non soci, non retribuiti ma eventualmente rimborsati delle spese sostenute, per attività di supporto e di aiuto nella gestione di attività sociali e nella partecipazione a manifestazioni.

La Cooperativa promuove la partecipazione di volontari non soci per al fine dello svolgimento dell' essenziale attività di stimolo e di collegamento con il territorio, della messa a disposizione di competenze, capacità tecniche e operative.

ART. 8: PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti: se persona fisica - autocertificazione dalla quale risultino:

- se persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

- se persona giuridica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; nominativo della persona cui è attribuita la rappresentanza, copia della deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

La domanda dovrà contenere inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

Ciascun socio ha diritto di:

- partecipare alle deliberazioni assembleari ed alla elezione delle cariche sociali.
- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali.
- prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni riferibili all'attività sociale.
- ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Le somme versate a titolo di quota di sovrapprezzo non sono ripetibili.

L'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Tutti dovranno rilasciare, comunque, espresse e separate dichiarazioni di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

ART. 9: QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a euro 25,00.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari ad euro 25,00 o multipli.

Il versamento dovrà avvenire entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione, a meno che l'organo amministrativo non autorizzi il versamento delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo in forma rateale.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

ART. 10: CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 11: VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12: PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13: RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore delle quote in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- la proroga del termine.

Inoltre hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

In aggiunta ai casi sopra previsti, ciascun socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda e comunque alla scadenza del periodo di preavviso; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto alla scadenza del periodo di preavviso, ovvero alla data di accoglimento della domanda di recesso da parte dell'organo amministrativo.

ART. 14: ESCLUSIONE

L'Organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;
4. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali con gli interessi della cooperativa;
5. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazione non consoni all'immagine ed al buon nome della società;
6. e negli altri casi indicati dagli articoli 2531, 2286, 2288 primo comma C.C..

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15: MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi in possesso dei requisiti di ammissibilità e previa delibera dell'Organo amministrativo, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 16: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle per-

dite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV: PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17: PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
 - b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
 - c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
 - d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
 - e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
 - f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- Le riserve indicate alle precedenti lettere b), c), d), e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 18: CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 19: BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31/12/2015

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 20: RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

ART. 21: DESTINAZIONE DEGLI UTILI

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalla normativa vigente ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V: ASSEMBLEA

ART. 22: DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 23: MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo, purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni ricorrendo le condizioni previste dal Codice civile, oppure quante altre volte l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

ART. 24: COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

- 1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
- 2. approvare i bilanci;
- 3. distribuire gli utili;

4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea delibera altresì sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore unico mediante lettera raccomandata a.r. o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio inviata otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione può, in alternativa, essere effettuata anche mediante comunicazione scritta con ricevuta sottoscritta dal socio avente diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità di convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea delibera, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni

dell'atto costitutivo e sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dei diritti dei soci l'assemblea, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 50% + 1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e, in seconda convocazione, si costituisce con la partecipazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, fatti salvi i casi previsti dal 4° e 5° comma dell'articolo 2393 c.c.. In caso di scioglimento o liquidazione della Società e sul cambiamento dell'oggetto sociale, le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. Nei casi di cui al precedente comma, ed in quello di proroga della Società, i Soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Società medesima.

ART. 25: DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno centottanta giorni.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 26: DELEGHE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci non possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta da un socio che non sia componente del consiglio di amministrazione, eletto dalla maggioranza dei soci presente o, ove non sia presente alcun socio che non sia componente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e, se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto, salvo diverse determinazioni dell'Assemblea.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

TITOLO VI: AMMINISTRAZIONE

ART. 27: COMPOSIZIONE

La società è amministrata o da un Amministratore Unico o da Consiglio di Amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a dodici.

All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ciascun amministratore è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione elegge, scegliendo tra i propri membri, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e le altre eventuali cariche.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico, e ricevono compenso come stabilito dall'Assemblea dei Soci.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

ART. 28: COMPETENZE

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta all'organo Amministrativo, a titolo meramente esemplificativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su li-

nee di credito;

- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori.
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore, mentre il licenziamento di personale dipendente deve essere ratificato dalla maggioranza dell'assemblea dei soci;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'organo Amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni specifiche e particolari incarichi ai propri componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART. 29: DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di con-

vocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 30: POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'Amministratore Unico.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.
- d) riscuotere ed effettuare pagamenti di ogni natura e titolo, rilasciandone liberatorie per quietanze;
- e) delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad

altro membro del Consiglio di Amministrazione, o con speciale procura ad un altro socio lavoratore o persona di fiducia.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

TITOLO VII: CONTROLLI

ART. 31: ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare, determinandone competenze e poteri, un organo di controllo, costituito da un solo componente salvo che l'assemblea deliberi nel senso di adottare un Collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è integralmente composto da revisori abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, è nominato dall'assemblea;

Il Sindaco Unico od i componenti del Collegio Sindacale, compreso colui che diviene Presidente del Collegio, sono nominati dall'assemblea e sono rieleggibili; essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso dei sindaci è determinato all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ART. 32: COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo svolge le funzioni demandate dalla legge, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

ART. 33: MODALITA' DI ELEZIONE

La nomina dei componenti dell'Organo di Controllo compete all'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal pre-

sente statuto.

ART. 34: CONTROLLO CONTABILE

All'Organo di Controllo è demandato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del Codice civile.

TITOLO VIII:

SCIoglimento -LIQUIDAZIONE -DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 35: SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 36: MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 37: INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 38: MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

ART. 39: DISPOSIZIONI GENERALI

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART.40: INDEROGABILITA'

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società, salvo trasformazione della società.

ART.41: REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART.42: RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

ART.43: CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio ove ha sede la società, che provvederà alla nomina dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni di nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

F.ti: Franco Angori
Francesco Renzulli
Antonio Salemmè
Anna Cuseri
Lorenzo Brognara
Stefano Garzi
Roberto Mariotti
Said Maach
Manuel Agnolucci
Antonio Banchetti
Martin Nischler
Valeria Muffi
Alessia Basagni
Giuseppe De Stefano notaio (sigillo)

* * * * *

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo in data 12.11.2014 al n. 6770 serie 1T con Euro 356,00 di cui Euro 156,00 per imposta di bollo.